

STATUTO
OSSERVATORIO INTERNAZIONALE SULLA LEGALITA'
Associazione di Promozione Sociale

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

- 1.1. È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), un'associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: **"Osservatorio Internazionale sulla Legalità - APS"**, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Trieste e con durata illimitata;
- 1.2. L'Associazione potrà istituire sedi operative, intese quali estensioni delle attività dell'Associazione, su tutto il territorio nazionale ed estero;
- 1.3. Per ogni sede il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, designa, tra gli associati, un responsabile- presidente regionale delegato che ne assume la gestione operativa;
- 1.4. Il trasferimento della sede legale, nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria.

ART. 2
(Scopo, finalità e attività)

- 2.1 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in particolare quelle di cui: alle **lett. a)** interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, **d)** *(educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa)*, **i)** *(organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale)*, **n)** *(cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni)*, **v)** *(promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata)*, **w)** *(promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità)*, **u)** *(beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale)*, **z)** *(riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata)*. Quanto sopra a mente dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117)
- 2.2 L'associazione intende concretare le attività di interesse generale sopra riportate, attraverso le seguenti azioni:

2.2.1 favorire, attraverso un corretto e sereno dibattito civile e politico e un confronto con le istituzioni e tutte le componenti della società civile, al fine di promuovere la cultura della legalità in ogni sua forma;

2.2.2 svolgere un'attività di pedagogia sociale, favorendo la formazione di una sensibilità collettiva verso i valori della legalità; altresì svolgere attività didattiche e formative di ogni genere e tipo, *mediante corsi, conferenze convegni e mediante l'utilizzo di ogni altro genere di piattaforma in presenza e on-line atta a trasmettere didattica in ogni sua forma*, anche, ove ve ne saranno le condizioni e nel rispetto delle normative vigenti, mediante la costituzione di una "Accademia della Legalità";

2.2.3 L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende realizzare diverse attività e ogni azione ritenuta più opportuna, diretta a sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi inerenti al proprio scopo, ed in particolare:

- I. cooperare con le associazioni, le organizzazioni e le istituzioni del territorio;
- II. organizzare incontri, convegni e dibattiti, sia fisici che digitali, favorendo al massimo il protagonismo dei partecipanti e il pluralismo delle voci che saranno messe a confronto;
- III. stampare e distribuire libri e pubblicazioni; creare testate giornalistiche, al fine della divulgazione delle attività associative; produrre, distribuire e proiettare filmati, registrazioni e ogni altro tipo di riproduzione visiva e sonora inerente agli scopi;
- IV. proporre assegni di ricerca e bandire borse di studio finalizzate alla raccolta di innovativi progetti dedicati a singoli temi giuridici ;
- V. organizzare sportelli di ascolto, contro il bullismo, lo stalking, il maschilismo e anche offrire un supporto di natura psicologica e di consulenza filosofica a quanti possano trarne giovamento;
- VI. Utilizzare strumenti e piattaforme internet, social network, forum e presidi multimediali affini, acquisire nomi di dominio sul web;
- VII. svolgere eventualmente qualsiasi altra attività culturale, ricreativa, formativa, lecita e che sia inerente agli scopi dell'Associazione attraverso una partecipazione attiva degli associati e dei volontari, in particolare di quanti abbiano una formazione giuridica o stiano all'uopo curando, all'uopo costruendo utili relazioni con il mondo universitario e della ricerca e con le istituzioni impegnate e operanti nel campo vasto della legalità e del diritto, nonché con gli ordini e albi professionali pertinenti;
- VIII. in generale, esplicitare ogni attività che possa contribuire al perseguimento degli scopi prefissati, mettendo in atto tutte le iniziative idonee ai fini enunciati, avvalendosi, per queste e per tutte le attività sopra descritte e che comunque porrà in essere, di risorse umane e competenze proprie e della consulenza di esperti e collaboratori esterni;
- IX. favorire affiancamenti e collaborazioni con soggetti pubblici e privati impegnati in attività di accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti, con particolare attenzione verso i perseguitati politici e quanti provengano da quelle parti del mondo ove non sono rispettati i diritti umani e/o ove si sia stati costretti, con la violenza, le minacce e i conflitti bellici, ad abbandonare il proprio paese. Un tanto allo scopo di agevolarne la comprensione del sistema normativo italiano e la cultura della legalità, quali condizioni indispensabili per il vivere civile e per la mutua utile comprensione e solidarietà;
- X. Favorire e/o intraprendere iniziative anche di partenariato pubblico e privato che abbiano la finalità di aiutare comunità o singoli individui che fuggendo da situazioni di guerra o persecuzioni etniche o religiose abbisognino di aiuto;
- XI. Favorire iniziative con soggetti pubblici e privati finalizzati alla cooperazione e allo sviluppo imperniato sui principi di legalità e, in particolare, nel rispetto di convenzioni sovranazionali;
- XII. Richiedere, nel rispetto delle normative vigenti e ove ve ne siano le condizioni, l'assegnazione, la valorizzazione e l'impiego di beni sequestrati e/o confiscati alle organizzazioni delle criminalità organizzate, per il loro riutilizzo a fini sociali e di contrasto alle mafie e alle diverse forme di illegalità;

2.3 L'associazione, in particolare:

- 2.3.1 non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa
- 2.3.2 può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito Decreto ministeriale
- 2.3.3 realizzare propri file audiovisivi, fotografie, gadget e ogni altro materiale o oggetto necessario al perseguimento degli scopi associativi, curandone la distribuzione direttamente e/o attraverso cooperative e/o aziende pubbliche o private erogatrici di servizi.
- 2.3.4 può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.



ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

- 3.1 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge;
- 3.2 Possono aderire all'associazione le persone fisiche, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
- 3.3 Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:
- a. l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - b. la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 3.4 Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
- 3.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
- 3.6 Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
- 3.7 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
- 3.8 Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4
(Diritti e obblighi degli associati)

4.1 Gli associati hanno il diritto di:

- a) eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- b) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) frequentare i locali dell'associazione, compatibilmente con le giornate e gli orari che saranno indicate dalla segreteria;
- d) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- e) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- f) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate, nel rispetto dei limiti di spesa che saranno indicati dal direttivo e che verranno annualmente, in sede di bilancio preventivo, comunicare;
- g) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

4.2 Gli associati hanno l'obbligo di:

- a) rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- b) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5
(Perdita della qualifica di associato)

- 5.1 La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione;
- 5.2 L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca dolosamente o colpevolmente danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, ivi compresi quelli d'immagine pubblica della stessa, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni;
- 5.3 L'associato può sempre recedere dall'associazione;
- 5.4 Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica della stessa;
- 5.5 La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima;
- 5.6 I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili;
- 5.7 Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili;

- 5.8 Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- L'Organo di Controllo;
- Il Revisore Legale dei Conti.

ART. 7 (Assemblea)

- 7.1 Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati;
- 7.2 Ciascun associato ha un voto;
- 7.3 Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di un altro associato, quindi di una sola delega;
- 7.4 Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili;
- 7.5 La convocazione dell'Assemblea avviene, di regola, mediante comunicazione via mail, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati;
- 7.6 L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio sia preventivo che consuntivo;
- 7.7 L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati;
- 7.8 L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
- a) nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - b) approva il bilancio di esercizio;
 - c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - d) delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
 - e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - f) delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

- 7.9 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega;
- 7.10 L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto;
- 7.11 Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- 7.12 Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8
(Il Consiglio Direttivo)

- 8.1 Il Consiglio Direttivo viene eletto con il voto della maggioranza degli associati presenti nell'assemblea, scelto da una o più liste, ognuna delle quali deve contenere tre nominativi e che andrà per intero a costituire il Consiglio Direttivo, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione;
- Le liste vanno presentate subito dopo la conta dei presenti all'assemblea, nel cui calcolo di quest'ultima andranno pure considerate le deleghe valide;
- Nel caso del venir meno di uno dei componenti il Consiglio Direttivo, i rimanenti avranno facoltà di supplire a tanto indicando all'assemblea un nominativo individuato tra gli iscritti, la cui nomina andrà ratificata da quest'ultima, a maggioranza degli associati presenti;
- Il nominato in questione rimarrà in carica per il tempo residuo del mandato del Consiglio Direttivo;
- Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi;
- In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
- a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - c) predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
 - d) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - e) deliberare l'ammissione degli associati;
 - f) deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - g) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - h) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
 - i) dirimere qualsiasi controversia possa insorgere tra gli associati o tra un associato e l'Associazione stessa; ove la controversia coinvolga un componente del Consiglio Direttivo, subentrerà, esclusivamente per dirimere il contenzioso, l'iscritto più anziano che non facesse già parte del direttivo pro-tempore; ove il contenzioso riguardasse proprio quest'ultimo, si andrà in ordine di anzianità d'iscrizione;
 - j) deliberare sull'esclusione degli associati;

k) eleggere il Presidente.

- 8.2 Il Consiglio Direttivo è formato da tre componenti, nominati dall'Assemblea per la durata di cinque anni e possono essere rieletti;
- 8.3 Agli amministratori si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza;
- 8.4 Tutti gli amministratori saranno individuati tra gli associati;
- 8.5 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti;
- 8.6 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti;
- 8.7 Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente;
- 8.8 Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, ove non comporti una esposizione economica, a meno che non venga altrimenti stabilito, di volta in volta, dal Consiglio Direttivo. Ad ogni modo le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza;
- 8.9 Il Consiglio Direttivo nomina tra i componenti dello stesso il Segretario Generale che assisterà sul piano amministrativo il Presidente, in caso di sua rinuncia il Consiglio Direttivo individuerà tra gli iscritti quello ritenuto idoneo;
- 8.10 Il Segretario Generale svolge anche le funzioni di Tesoriere, riferendo quadrimestralmente al Consiglio Direttivo.

ART. 9 (Presidente)

- 9.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno;
- 9.2 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza;
- 9.3 Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo;
- 9.4 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta;
- 9.5 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART.10 (l'Organo di Controllo)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo.

ART.11
(Il Revisore Legale dei Conti)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

ART. 12
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14
(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15
(Bilancio di esercizio)

- 15.1 L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale nelle forme previste dall'art 13 c. 1-2 e dall'art 14 c. 1 del D.Lgs 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno;
- 15.2 Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore

ART. 16
(Libri)

16.1 L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.

16.2 Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione, previo formale richiesta e nelle giornate e orari indicati dalla segreteria.

ART. 17
(Volontari)

- 17.1 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità;
- 17.2 La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- 17.3 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari;
- 17.4 Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario;
- 17.5 Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117;
- 17.6 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione;
- 17.7 L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18
(Lavoratori)

- 18.1 L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi;
- 18.2 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento

- delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie;
- 18.3 In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 19
(Convenzioni)

- 19.1 Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante;
- 19.2 Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.



ART. 20
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

- 20.1 In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre associazioni di promozione sociale operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio;
- 20.2 L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21
(Rinvio)

- 21.1 Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile

Letto, confermato e sottoscritto in Trieste come da atto costitutivo che si allega come tutt'uno, riportante i nominativi dei soci fondatori e la loro firma.

Trieste, 20 aprile 2022

Il Presidente Pro Tempore
Enrico Sbriglia

Il Segretario Generale
Roberto Fermo